

Camera, col proclamare a deputato quanto all'uno di essi, il professore De Sanctis, e quanto agli altri il signor Serafino Soldi; il quale sconcio non sarebbe avvenuto, se si fossero limitati entro la sfera della loro competenza, tracciata dal citato articolo 86, vale a dire al computo e riconoscimento generale dei voti dell'intero collegio, pronunciando tutto al più il loro parere sopra le insorte controversie.

« Per questi motivi, la Giunta:

« Conclude ad unanimità di voti, che annullando le operazioni di ballottaggio dell'intero collegio di Lacedonia la Camera voglia ordinare la rinnovazione del ballottaggio medesimo fra i due candidati, professore De Sanctis e Soldi. »

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta per l'annullamento della votazione di ballottaggio del collegio di Lacedonia, e per il rinnovamento della medesima tra i candidati De Sanctis e Soldi.

(Sono approvate.)

MASSARI, segretario. (*Legge*) Collegio di Serrastretta.

« La Giunta delle elezioni,

« Udita la relazione in pubblica udienza fatta dal deputato Morini sulla elezione del collegio di Serrastretta nella persona dell'onorevole avvocato Francesco De Luca;

« Osservate le formalità e ritenuto che la qualità, non contestata di assessore anziano facente funzione di sindaco, attribuita nel verbale dell'ufficio provvisorio della sezione di Filadelfia al signor Gaspare Serrao, basta per legittimare la presidenza dallo stesso tenuta nella adunanza che doveva eleggere il seggio definitivo;

« Che nella scelta degli scrutatori più giovani o più anziani di età non volle la legge imporre un preciso confronto aritmetico degli anni, confronto che i generici reclami avanzati renderebbero moralmente impossibile;

« Che la presenza della pubblica forza fu richiesta da legale istanza, come fede ne fecero i due scrutatori Manaccio e Serrao Mariano;

« Che il principale reclamo contro la votazione per la nomina del seggio definitivo, e contro l'altra per la elezione del deputato, accenna in modo speciale agli analfabeti del comune di Polia, parte della sezione di Filadelfia, designati, quasi si direbbe per semplice memoria, in fine della lista elettorale della sezione in numero di 49 (e non 50 per duplicazione della stessa persona ai numeri 294 e 296) i quali, secondo la protesta Mazzotta, sarebbero stati illegalmente esclusi dal votare nella elezione del seggio e del deputato;

« Che però a fronte dei prodotti titoli e delle circostanze di fatto che ne emanano risultando che i 49 individui suindicati non avrebbero mosso reclamo a norma di legge contro il decreto provvisorio del prefetto, col quale decretavasi la loro radiazione dalla lista elettorale di Polia, sta contro di essi la decretazione definitiva della stessa lista datata 2 novembre in numero di 65 elettori (in realtà però di 67), decretazione cotesta che gli interessati presenti nel comizio in nessun modo accennarono di volere impugnare, o di avere prima d'allora oppugnata, ond'è che la loro esclusione dal votare fu a ragione appoggiata;

« Che per altra parte la grandissima maggioranza a favore del De Luca, che è di ben 168 voti, a fronte dell'altro candidato, non potrebbe essere posta in serio dubbio, essendo la più interessante parte del verbale della sezione di Filadelfia, constatante il computo dei voti e del De Luca e dell'avvocato Serrao stata riconosciuta e sottoscritta da tutti i membri dell'ufficio;

« Che pertanto il De Luca con 364 voti sopra 909 inscritti e 679 votanti avrebbe raggiunto le maggioranze volute per essere proclamato in primo scrutinio, come ben fece l'ufficio principale compiuto che ebbe il computo generale dei voti;

« Per questi motivi;

« Conclude potersi dalla Camera convalidare la elezione dell'onorevole Francesco avvocato De Luca come deputato del collegio di Serrastretta.

« Così pronunciato ad unanimità di voti.

« Roma 17 dicembre 1874. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione delle operazioni elettorali del collegio di Serrastretta nella persona dell'onorevole Francesco De Luca.

(Sono approvate.)

LACAVA, segretario. (*Legge*) Collegio di Chiaravalle.

« La Giunta per le elezioni,

« Visti gli atti dell'elezione del collegio di Chiaravalle e le proteste unite;

« Considerato che nel primo scrutinio non accaddero irregolarità tali da viziare gli atti, e che le quindici schede contestate che si asserisce essere inserite nei verbali, benchè non siensi rinvenute, non modificerebbero il risultato della votazione;

« Visto che al secondo scrutinio nelle sezioni di Borgia e Gasperina, malgrado le proteste di parecchi elettori, furono arse le schede contestate, nelle quali si ammette dagli stessi uffici che, oltre al nome del candidato, erano scritte *qualità, distinzioni, frasi, motti*, ecc., mentre, come fece l'ufficio di Squillace, avrebbero dovuto conservarsi e unirsi ai verbali, a